

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 43-5497

Parere ex articolo 24 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 15,24 MW e delle opere connesse presentato da Ellomay Solar Italy Three srl nel Comune di Alessandria (AL) [ID:7693].

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

il D.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
gli articoli 23 e seguenti del D.lgs. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;
la legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, al comma 1 dell’articolo 18 prevede che al fine della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell’ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all’articolo 7, con il supporto dell’ARPA;
la suddetta legge regionale all’articolo 9 individua i soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di V.I.A.

Preso atto che:

in data 19 novembre 2021 la Società proponente, Ellomay Solar Italy Three srl. ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 15,24 MW e delle opere connesse nel Comune di Alessandria (AL), nell’ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 24, comma 3, del citato D.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dall’art. 18 della L.r. 40/1998;
in data 12 luglio 2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l’espressione dei rispettivi pareri;
precedentemente il proponente aveva presentato nella primavera del 2020 un progetto di potenza analoga sullo stesso sito con istanza di VIA provinciale abbinata alla richiesta di autorizzazione unica. Nell’ambito dell’iter procedimentale, a seguito di una prima riunione di Conferenza di servizi, erano state richieste integrazioni progettuali, la cui mancata presentazione determinava l’archiviazione dell’istanza.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile:
ai fini dell’istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale di cui all’art. 7 della L.r. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall’art. 24 del D.lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge regionale citata;
in particolare, il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con nota prot. 87865 del 13 luglio 2022, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile - la struttura regionale competente a espletare l’endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali

strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Sanità e Welfare; nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in tale procedura, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale – Provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, ASL AL, Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica; in data 21 luglio 2022 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile, si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più partecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;

l'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra di taglia industriale del tipo "grid connected" nel territorio del Comune di Alessandria, in località "Cascina Maddalena", in un'area pianeggiante di circa 24 ha caratterizzata da una compresenza di attività e funzioni agricole e produttive ai margini dell'insediamento urbano della Città di Alessandria. La potenza nominale complessiva installata è pari a 15,24 MW, data dalla somma di tre sottocampi fotovoltaici denominati "Sottocampo 1" di potenza pari a 4.333 kW, "Sottocampo 2" - 7.443 kW e "Sottocampo 3" – 3.468 kW , in aree a destinazione d'uso a servizi, anche se attualmente coltivate; per quanto riguarda la coerenza con la D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra, la società proponente non rileva elementi localizzativi ostativi;

l'impianto prevede l'installazione di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della potenza unitaria di 460 W. I moduli saranno montati su strutture ad inseguimento monoassiali (tracker) in configurazione monofilare e ogni struttura portante sarà composta da 20,30 o 40 moduli;

l'energia generata dall'impianto sarà vettoriata mediante una linea elettrica in media tensione (MT) interrata di lunghezza pari a 1,5 km tesa a collegare la cabina di consegna e, quindi, la Cabina Primaria "Aulara";

infine, per quanto riguarda le attività realizzative, la durata del cantiere è prevista in circa un semestre e le maestranze impegnate avranno una presenza massima pari a 50 persone.

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile:

durante i lavori della Conferenza di Servizi, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della L.r. 40/1998, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- nota prot. n. 66036 del 26 luglio 2022 del Comune di Alessandria, in cui si presentano osservazioni e proposte di condizioni ambientali, in particolare la realizzazione di un parco agrivoltaico. Inoltre, pur non rilevando ai fini dell'espressione del parere inerente la valutazione di impatto ambientale, si esprime parere di incompatibilità dell'intervento in esame al piano regolatore

vigente e si evidenzia la necessità, ai fini autorizzatori, di una variazione dello strumento urbanistico.

- nota del 26 luglio 2022 di Arpa Piemonte, in cui si rileva come il progetto non presenti significative criticità e gli impatti previsti siano reversibili e mitigabili, nonché si suggeriscono alcune proposte di condizioni ambientali;

- nota prot. n. 40901 del 26 luglio 2022 della Provincia di Alessandria, in cui si presentano osservazioni e, pur non rilevando ai fini dell'espressione del parere inerente la valutazione di impatto ambientale, si evidenzia la incompatibilità dell'intervento in esame allo strumento urbanistico vigente e la risultante necessità, ai fini autorizzatori, di una variazione dello strumento urbanistico, e si presentano ulteriori osservazioni;

- nota prot. n. 103384 del 25 luglio 2022 dell'ASL di Alessandria, in cui si presentano osservazioni e si suggeriscono alcune proposte di condizioni ambientali;

- nota prot. n. 31931 del 25 luglio 2022 del Settore regionale Difesa del Suolo, in cui si dichiara che nell'esame del progetto non sono emersi ambiti di competenza;

- nota prot. n. 91137 del 20 luglio 2022 del Settore regionale Urbanistica Piemonte orientale, in cui si rileva come il progetto comporta variante alle previsioni del piano regolatore generale comunale vigente, nonché si presentano ulteriori osservazioni;

in base agli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione di progetto, emergono specifiche considerazioni e osservazioni che risultano compendiate insieme con l'elenco delle condizioni ambientali e delle raccomandazioni suggerite;

in conclusione, alla luce delle suddette considerazioni e osservazioni, quale esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, prendendo atto dell'incompatibilità urbanistica del progetto con la destinazione d'uso in vigore sull'area, elemento che però non rileva ai fini dell'espressione del parere inerente la compatibilità ambientale, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, risulta che possano sussistere i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d. lgs. 152/2006, parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 15,24 MW da localizzarsi nel Comune di Alessandria (AL), subordinatamente al rispetto delle condizioni e raccomandazioni sopra richiamate.

Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della L.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della L.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 3 – 1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto dell'esito dell'istruttoria, come riportato in premessa, condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, in base al quale si prende atto dell'incompatibilità urbanistica del progetto con la destinazione d'uso in vigore sull'area, elemento che però non rileva ai fini dell'espressione del parere inerente la compatibilità ambientale, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, e sulla base del quale risulta che sussistono i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 15,24 MW presentato da Ellomay Solar Italy Three srl nel Comune Alessandria (AL), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni e raccomandazioni dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerenti agli argomenti di seguito elencati:

- suolo;
- cantierizzazione;
- acque superficiali e sotterranee;
- rumore;
- vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
- paesaggio;
- piano di monitoraggio ambientale

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Decreto legislativo n.152/2006. Legge regionale n.40/1998, articolo 18. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto: "fotovoltaico di potenza pari a 15,24 MW e delle opere connesse presentato da Ellomay Solar Italy Three S.r.l. nel Comune di Alessandria". Elenco delle condizioni ambientali ritenute necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE GENERALE.....	2
Suolo.....	2
Cantierizzazione.....	3
Acque superficiali e sotterranee.....	3
Rumore.....	3
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi.....	3
Paesaggio.....	4
Urbanistica.....	4
Piano di monitoraggio ambientale (PMA).....	5
2. CONDIZIONI AMBIENTALI.....	6
3. RACCOMANDAZIONI.....	8

1. DESCRIZIONE GENERALE

Gli impatti ambientali principali di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo sono prevalentemente a carico del suolo, della biodiversità e del paesaggio. Ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni sulle diverse componenti, con l'eventuale corredo di condizioni ambientali e raccomandazioni che si propone di adottare.

Suolo

L'installazione del parco fotovoltaico comporterà in fase di cantiere un rimaneggiamento del suolo per scavi e movimentazione terre e un effetto di compattazione determinato dal passaggio di mezzi d'opera su piste interne all'area che resteranno per tutta la durata dell'impianto. L'impatto previsto è di tipo reversibile. I moduli fotovoltaici e tutte le opere accessorie verranno smantellati al termine della fase di esercizio (circa 30 anni), dovrà essere garantito in fase di dismissione il ripristino della qualità dei suoli allo stato ante operam essendo suoli di pregio agronomico. Le caratteristiche del suolo che vanno tutelate in un campo fotovoltaico sono la stabilità della copertura pedologica, mitigando i processi quali la diminuzione della sostanza organica, l'erosione, la compattazione e la perdita di biodiversità.

Al fine di garantire la compatibilità ambientale del campo fotovoltaico è consigliato mettere in atto alcuni semplici accorgimenti:

- le file dei pannelli devono essere distanziate tra loro in modo da permettere il passaggio dei raggi solari e della pioggia e da consentire la trinciatura del manto erboso;
- evitare cementificazioni, impermeabilizzazioni con teli pacciamanti o strati di ghiaia, che impediscano la penetrazione della pioggia nel terreno;
- la progettazione delle siepi mascheranti deve essere condotta in modo da essere attrattiva per le specie avifaunistiche tipiche dell'ecosistema locale.
- trinciare regolarmente l'erba e lasciarla sul posto per dare nutrimento al terreno;
- provvedere alla semina di miscele erbacee, tappezzanti al fine di ripristinare il cotico erboso e ricostruire gli habitat;
- prevedere passaggi per gli animali;

La Tav.1 del PTP "Governo del territorio: vincoli e tutele" individua l'area in esame nei suoli a "eccellente produttività, normate all'art. 21.3 delle NdA. Per tali aree, il PTP indica l'utilizzo agricolo come destinazione d'uso più compatibile. La cartografia elaborata dalla Regione Piemonte-IPLA (scala 1:50.000) conferma tale classificazione dei terreni, includendo i mappali nella prima classe di capacità d'uso del suolo. Anche il PPR, alla Tav. P4 - Componenti Paesaggistiche, evidenzia "aree di elevato interesse agronomico" (art. 20 NdA PPR). I terreni agricoli inseriti nella classe prima (I) risulterebbero inadatti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 14.12.10, n. 3-1183, se l'area fosse classificata a destinazione d'uso agricola ai sensi del PRGC vigente. Tuttavia nel caso specifico in ragione della destinazione d'uso a servizi dell'area ai sensi del PRGC vigente del Comune di Alessandria l'area non rientra tra i siti inadatti ai sensi della DGR n. 3-1183.

Cantierizzazione

Il documento "Piano della cantierizzazione e ricadute occupazionali" effettua un'analisi delle ricadute occupazionali generate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Presenta inoltre un cronoprogramma delle attività di cantiere producendo un calcolo delle unità lavorative/anno in fase realizzativa e di gestione dell'impianto, ponendo in evidenza i valori di occupazione generati. Manca tuttavia, un'analisi della cantierizzazione con la descrizione delle opere provvisorie di cantiere, superfici interferite temporaneamente, opere di ripristino ad esse connesse ecc, manca una carta della cantierizzazione con indicate le aree di stoccaggio e deposito materiali, campo base, ecc. ed una quantificazione delle superfici oggetto di occupazione temporanea.

Nel SIA viene riportata la realizzazione di viabilità e piazzole di cui non si ha una evidenza su base cartografica così come non viene fornito il dimensionamento della stessa o indicazione sulla loro natura se di tipo permanente o provvisoria e nel caso come si intende effettuare il ripristino delle stesse. Questi aspetti dovranno essere definiti in fase di progettazione esecutiva.

Acque superficiali e sotterranee

Dalla documentazione progettuale presentata si evince che non vi sono interferenze dirette con corpi idrici e falde freatiche.

Il fiume Bormida dista circa 2.5 km dall'area in progetto. Tale area non risulta inoltre servita da un sistema di irrigazione consortile, ma si registra la presenza di un pozzo con un canale, e alcuni fossi poco profondi su alcuni confini.

Si evidenzia che l'area del progetto si colloca entro i limiti della Fascia C vigente del PAI ed entro l'area inondabile a pericolosità P1 del PGRA vigente (scenario L). Tali aree non sono contenute nell'elenco di quelle inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra per fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, pertanto l'intervento risulta compatibile con la pianificazione di bacino, previa verifica di limiti ed i divieti eventualmente previsti dall'Amministrazione di Alessandria per i territori ricadenti in fascia C, secondo quanto indicato nell'articolo 31-comma 4 delle NDA del PAI.

Rumore

Dalla documentazione presentata non si rilevano criticità a carico del clima acustico dell'area; la fase di cantiere potrebbe comportare un superamento temporaneo dei limiti normativi per il quale è prevista la richiesta di autorizzazione in deroga presso gli uffici comunali.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

La relazione agronomica riporta un'analisi pedologica e vegetazionale del contesto territoriale oggetto di intervento, evidenziando come i terreni in cui si intende realizzare l'impianto si connotano per una buona qualità, rientrano infatti in classe I e II e sono attualmente coltivati a seminativi con successione mais-grano.

La stessa relazione nel paragrafo 8 individua e descrive gli interventi di mitigazione ambientali previsti dal progetto:

- realizzazione di un prato polifita
- realizzazione di filari arborei arbustivi di mascheramento

Si rileva la mancanza di un piano di gestione delle opere a verde comprensivo della gestione delle specie esotiche invasive. Nel computo metrico estimativo è riportata un'unica voce "18 NPA.07 - Opere di mitigazione ambientali: piantumazione di alberi e arbusti lungo i confini del lotto di intervento come da indicazioni progettuali" da cui non si evince se all'interno di tale voce sono preventivati oltre all'acquisto del materiale vegetale anche i costi inerenti la manutenzione degli impianti e di sostituzione fallanze.

La relazione agronomica si limita a indicare le specie che si intendono utilizzare per opere a verde di mitigazione ma non viene chiarito se si intendono utilizzare piante pronto effetto o di quale dimensione. Si cita inoltre l'intento di realizzare una prato polifita ma non vengono indicate le sementi di quali specie e in quale percentuale e le garanzie sulla provenienza e qualità delle stesse. Nella relazione agronomica si cita relativamente alla realizzazione di un prato polifita "(...) *la copertura inoltre garantisce una mitigazione microclimatica relativamente alle alte temperature che si registrano sul campo termico generato dal pannello*" Nella documentazione a supporto del progetto non si ha evidenza del campo termico generato dai pannelli così come non è stato valutato il potenziale impatto sulle componenti biotiche dello stesso e nello specifico se le temperature previste siano compatibili con un prato polifita. A pagina 14 la relazione agronomica riporta che si provvederà: "*a mitigare il perimetro dell'area con l'inserimento di siepi bi-filari autoctone, arboree e arbustive, strutturate in un modulo che si ripete ogni 50 metri.*" Non si evince come si intende effettuare l'impianto inserito nel "campo 1" che da TAV n.11 risulta un impianto a verde più esteso e non ascrivibile al tipologico indicato. Infine, non è chiaro il motivo che ha condotto il proponente a non prevedere l'inserimento di moduli a verde su tutto il perimetro dell'impianto.

Paesaggio

Sulla base dell'esame degli atti visionati e dalla consultazione della TAV. P2 (Beni paesaggistici) del Piano Paesaggistico Regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, evidenza che l'ambito territoriale interessato dall'intervento non risulterebbe essere soggetto a vincoli di tutela paesaggistica. Tuttavia qualora si evidenziasse in successive fasi del procedimento di VIA o del procedimento di autorizzazione, la presenza di aree tutelate ai sensi della normativa sopracitata (es. usi civici) non esplicitamente indicate nella documentazione ivi trasmessa, dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica da parte dell'Ente competente.

Si rammenta che, con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr). Evidenza inoltre che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Considerata la notevole estensione del parco fotovoltaico in progetto si rilevano impatti sia per quanto attiene all'impatto visivo, sia per quanto riguarda il consumo del suolo per tutta la durata dell'impianto, sebbene sia previsto l'utilizzo di tracker infissi nel terreno senza il ricorso a plinti in cemento armato che saranno rimossi in fase di dismissione. Si richiede di valutare l'opportunità di realizzare un parco agro-fotovoltaico, creando una sinergia tra produzione di energia e produzione agricola.

Urbanistica

La destinazione d'uso della superficie interessata dall'impianto fotovoltaico risulta essere confermata quella del PRGC vigente, nella fattispecie "*Aree per standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature a livello comunale*", normata dall'art. 32 quinquies delle NdA del PRGC del Comune di Alessandria. Tale destinazione d'uso ai sensi dell'art. 28 ter delle NdA del PRGC è incompatibile con la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Si evidenzia, pur non rilevando al fine del rilascio del parere circa la compatibilità ambientale, l'incompatibilità urbanistica dell'intervento in esame allo strumento urbanistico vigente e la

risultante necessità ai fini autorizzatori, di una variazione di destinazione d'uso relativa all'area di intervento. Il progetto in esame comporta variante alle previsioni del piano regolatore generale comunale vigente, ai sensi dell'art.17bis c. 15bis della L.R. 56/77, in applicazione degli artt. 8 c. 6bis e 43 c. 6 della L.R. 23/2016, secondo quanto disciplinato dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016. Trattasi pertanto di variante relativa a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. Le fattispecie di varianti di cui al comma 15bis sono assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977.

Inoltre il sito è interessato dalle fasce di rispetto:

- fascia di rispetto ferroviario pari a 30 m (art. 57 delle NdA del PRGC)
- fascia di rispetto inedificabile per nuove infrastrutture viarie (art. 56bis delle NdA).

Si rileva che il progetto, pur evidenziando che le fasce di rispetto delle linee ferroviarie siano di 30 m, prevede di realizzare l'impianto fotovoltaico mantenendo in alcune parti circa 6 m di distanza dalle infrastrutture, presumibilmente ritenendo che, trattandosi di strutture amovibili, non possano arrecare pregiudizio al servizio ferroviario e tale soluzione sarebbe a favore di un migliore sfruttamento della risorsa energetica rinnovabile. Tale scelta potrà essere realizzata solo a condizione che tale ipotesi sia compatibile con la normativa vigente e fermo restando l'espressione in merito a questa scelta delle competenti società ferroviarie (RFI, ecc.).

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Il progetto non ha previsto un Piano di monitoraggio ambientale.

Si ritiene che in relazione alla tipologia di lavorazioni funzionali alla realizzazione dell'impianto, sia necessario prevedere il monitoraggio e controllo delle specie esotiche invasive elencate nelle Black List della Regione Piemonte approvate con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076. Pertanto ai sensi della suddetta DGR e delle relative "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito dei cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B) si ritiene necessario prevedere un monitoraggio in corso d'opera e post operam finalizzato ad evitare l'insediamento e/o la diffusione di specie esotiche nelle aree interessate dall'impianto e dalle mitigazioni a verde previste, con particolare riferimento alle entità incluse negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 23-2975 e s.m.i..

Si ritiene inoltre che il monitoraggio della vegetazione oltre a verificare la riuscita dell'inerbimento tecnico debba includere anche la verifica del successo degli altri interventi a verde o meglio la siepe mista composta di specie arbustive/arboree autoctone usata come corte di mascheramento lungo il perimetro del parco fotovoltaico. Tutti gli interventi di messa a dimora delle specie arboreo/arbustivo dovranno prevedere l'eventuale sostituzione delle fallanze per almeno 4 anni dopo il loro impianto. In fase di esercizio è necessario prevedere indagini funzionali a valutare il mantenimento della fertilità dei suoli adottando qualora necessario interventi agronomici adeguati.

2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Si formulano le seguenti proposte di condizioni ambientali funzionali al controllo e gestione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 15,24 MW e delle opere connesse presentato da Ellomay Solar Italy Three S.r. l. nel Comune di Alessandria:

1. Ai fini di mitigare l'impatto visivo, si richiede la messa a dimora della fascia perimetrale lungo l'intero perimetro dell'impianto.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Arpa Piemonte

2. Le file dei pannelli devono essere distanziate tra loro in modo da permettere il passaggio dei raggi solari e della pioggia e da consentire la trinciatura del manto erboso. Dovranno essere evitate le cementificazioni, impermeabilizzazioni con teli pacciamanti o strati di ghiaia, che impediscano la penetrazione della pioggia nel terreno. La progettazione delle siepi mascheranti deve essere condotta in modo da essere attrattiva per le specie avifaunistiche tipiche dell'ecosistema locale. Sarà necessario trinciare regolarmente l'erba e lasciarla sul posto per dare nutrimento al terreno. Sarà necessario provvedere alla semina di miscele erbacee, tappezzanti al fine di ripristinare il cotico erboso e ricostruire gli habitat.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Arpa Piemonte

3. Dovranno essere date informazioni in merito ai quantitativi e alle fonti di approvvigionamento delle acque utilizzate sia per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici sia per l'irrigazione delle aree inerbite e interessate dalle piantumazioni di specie arbustive ed arboree.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Arpa Piemonte

4. Dovrà essere prodotto un "Piano della cantierizzazione" con la descrizione delle opere provvisorie di cantiere, superfici interferite temporaneamente, opere di ripristino ad esse connesse. Il Piano dovrà comprendere una carta della cantierizzazione con indicate le aree di stoccaggio e deposito materiali, campo base, il dimensionamento delle superfici oggetto di occupazione temporanea. Il Piano inoltre dovrà essere corredato di una carta delle piste e della viabilità di cantiere dando indicazione del loro dimensionamento, natura (se di tipo permanente o provvisoria) e modalità di ripristino qualora previsto. Si richiede altresì una stima del flusso di traffico, precisando il numero di mezzi pesanti di cui si prevede il transito giornaliero.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Arpa Piemonte

5. Dovrà essere prodotta un'analisi della rete ecologica locale funzionale all'ottimizzazione della progettazione degli interventi a verde in un'ottica di massimizzare la funzionalità e connettività ecologica dell'area. Sulla base della quale orientare la progettazione delle opere a verde prevedendo essenze che non risultino attrattive per specie faunistiche nocive e/o che, in un contesto urbano, potrebbero costituire un problema di ordine pubblico (es. Sus scrofa).

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Arpa Piemonte

6. Relativamente alla semina del prato polifita dovranno essere indicate le sementi di quali specie e in quale percentuale e le garanzie sulla provenienza e qualità delle stesse.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Arpa Piemonte

7. In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà presentare e condividere con Arpa il Piano di monitoraggio ambientale (PMA).

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Arpa Piemonte

8. Occorre segnalare la presenza di eventuali pozzi ad uso idropotabile all'interno del sito e nelle vicinanze dell'impianto.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: ASL di Alessandria

9. Considerata la durata prolungata del cantiere e l'impiego massimo di circa 50 operai/giorno occorre illustrare la predisposizione dei servizi igienico assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, ai sensi dell'Allegato XIII del Dlgs 81/2008 e s.m.i.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: ASL di Alessandria

10. Si richiede di stabilire le misure di prevenzione atte a ridurre l'azione impattante sui recettori abitativi, soprattutto in fase di cantiere, per le matrici ambientali e per la salute pubblica.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: ASL di Alessandria

11. Riguardo alle attività di cantiere, si richiede di prevedere l'adozione di ogni accorgimento utile ad evitare la dispersione delle polveri e a prevenire il verificarsi di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti dai mezzi utilizzati durante le previste lavorazioni. Nel caso in cui tali sversamenti si dovessero verificare, si dovranno immediatamente attivare le misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.

Fase di verifica: Cantiere; soggetto competente: Comune di Alessandria

12. La pulizia dei moduli fotovoltaici dovrà essere effettuata senza l'utilizzo di tensioattivi al fine di evitare una contaminazione del suolo. Al fine di preservare la vegetazione instauratasi con le operazioni a verde si richiede che i passaggi dei mezzi per la manutenzione dell'impianto durante il suo esercizio avvengano sempre lungo gli stessi percorsi.

Fase di verifica: esercizio; soggetto competente: Arpa Piemonte

13. Nell'ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di specie esotiche invasive il proponente dovrà attenersi da quanto indicato dalle Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017).

Fase di verifica: cantiere e dismissione; soggetto competente: Arpa Piemonte

14. La recinzione dell'impianto dovrà essere realizzata con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in c.a., e dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata.

Fase di verifica: cantiere; soggetto competente: Arpa Piemonte

15. Ai sensi della D.G.R. 27/05/2019 n. 24-9076 e relative "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito dei cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B) dovrà essere previsto un

monitoraggio in corso d'opera e post operam finalizzato ad evitare l'insediamento e/o la diffusione di specie esotiche nelle aree interessate dall'impianto e dalle compensazioni previste, con particolare riferimento alle entità incluse negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 23-2975 e s.m.i..

Fase di verifica: progettazione esecutiva, cantiere e post operam; soggetto competente: Arpa Piemonte

16. Il monitoraggio della vegetazione oltre all'inerbimento tecnico dovrà includere anche la verifica del successo degli altri interventi a verde previsti dal progetto. Tutti gli interventi di messa a dimora delle specie arboreo/arbustivo dovranno prevedere l'eventuale sostituzione delle fallanze per almeno 4 anni dopo il loro impianto e dovrà provvedere alla loro bagnatura, almeno per i primi cinque anni dalla messa a dimora, al fine di garantire la sopravvivenza di tutte le essenze vegetali. Si richiede di precisare quali siano le cure colturali previste per il mantenimento del doppio filare perimetrale

Fase di verifica: progettazione esecutiva, fase di monitoraggio in corso d'opera e post operam; soggetto competente: Arpa Piemonte

17. In fase di esercizio è necessario prevedere indagini funzionali a valutare il mantenimento della fertilità dei suoli adottando qualora necessario interventi agronomici adeguati.

Fase di verifica: fase di esercizio; soggetto competente: Arpa Piemonte

18. Per quanto attiene al rumore, l'istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità, dovrà essere presentata ai sensi della normativa della Regione Piemonte - D.G.R. 27.06.2012 n. 24-4049. Ad attività avviata e a pieno regime dovrà essere presentato un monitoraggio acustico eseguito in corrispondenza dei recettori sensibili più esposti.

Fase di verifica: fase di esercizio; soggetto competente: Comune di Alessandria

3. RACCOMANDAZIONI

- Si richiede che venga comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere l'eventuale controllo dell'attuazione delle condizioni ambientali di competenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'art. 8 della L.R. 40/98.

- Si raccomanda la verifica della compatibilità del progetto con eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione di Alessandria in merito alle aree ricadenti nella fascia C del PAI secondo quanto indicato nell'articolo 31-comma 4 delle NDA del PAI.

- Si raccomanda la verifica delle prescrizioni d'uso dell'area derivanti dall'applicazione immediata e vincolante del Ppr al PRGC del Comune di Alessandria.

- Si raccomanda di verificare che l'ipotesi progettuale di limitare le fasce di rispetto delle linee ferroviarie a 6 metri in alcune parti sia compatibile con la normativa vigente e di richiedere l'espressione in merito a questa scelta delle competenti società ferroviarie (RFI, ecc.).

- Ai fini di mitigare il consumo di suolo si richiede di valutare l'opportunità di realizzare un parco agro-fotovoltaico, creando una sinergia tra produzione di energia e produzione agricola.

- Si ritiene opportuno, se compatibile con le attività di cantiere, far precedere la messa a dimora delle opere a verde alla realizzazione del parco fotovoltaico stesso.